

VERSILIA VERDELAGO

Associazione per lo sviluppo del Territorio e del Turismo

Via Sarzanese Nord n° 1238

55054 Massarosa (Lu)



Codice Fiscale 91055290463

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE VERSILIA VERDELAGO

Verbale di assemblea N° 11 (Straordinaria n° 3)

Nella data 22/09/2022 , alle ore 19:00, essendo andata deserta la prima, in seconda convocazione presso il Ristorante Hotel Le Rotonde in via del porto 77 a Massaciuccoli-Massaorsa (Lu) si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Versilia Verdelago, come da avviso inviato agli associati in data 05/09/2022 tramite mail e messaggio wa per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Ordine del giorno:

1) MODIFICA STATUTO PER ISCRIZIONE AL RUNTS;

2) VARIE ED EVENTUALI;

Sono presenti n. 13 soci su 160 soci iscritti

Soci presenti:

- 1) Francesco Simi
- 2) Antonietta Orlandi
- 3) Stefano Martinelli
- 4) Chiara D'Alessandro
- 5) Simone Santini
- 6) Elisabetta Puccinelli
- 7) Timoty Venturi
- 8) Piero Bertolani
- 9) Giulia Bartalini
- 10) Paola Orsi
- 11) Paola Scarabotti
- 12) Alessandro Nigrisoli
- 13) Cinacchi Eleonora (delega)

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Signor Simi Francesco e segretario la Signora Chiara D'alessandro . Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione. Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno .Il Presidente dichiara aperta la seduta.

I vari punti all'ordine del giorno sono stati discussi in modo costruttivo e proficuo . Di seguito riportiamo i contenuti :

Punto 1) MODIFICA STATUTO PER ISCRIZIONE AL RUNTS; Il presidente espone le ragioni che inducono alla modifica dello statuto che consistono nella trasformazione dell'associazione in APS (Associazione di promozione sociale) con la conseguente iscrizione la Runts (registro Unico terzo settore) . Questa trasformazione , spiega il presidente, è un'evoluzione del percorso dell'associazione Versilia Verdelago che è sempre più impegnata nello sviluppo del territorio. Alcune domande vengono poste sul tema da vari associati ai quali è stata data esauriente risposta. Viene letto il nuovo statuto che l'assemblea approva all'unanimità dei soci presenti aventi diritto al voto .

Punto 2) VARIE ED EVENTUALI.

Sono stati affrontati temi che riguardano il recupero del territorio in particolar modo di quello oggetto dell'ultimo incendio dell'estate del 2022. Il terreno collinare abbisogna di essere ripristinato con appropriata vegetazione e vanno recuperati i sentieri . Il territorio collinare è una risorsa per il cicloturismo e quello escursionistico.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

L'assemblea si è svolta con grande entusiasmo .

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

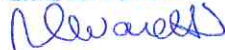
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 5/10/2022

Al n. 1833 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti Roberto





STATUTO

"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL TURISMO VERSILIA VERDELAGO APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: **"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL TURISMO VERSILIA VERDELAGO APS"**, in breve **"VERSILIA VERDELAGO APS"**, da ora in avanti denominata *"associazione"*, con *sede legale* nel Comune di 55054 – Massarosa e con *durata illimitata*. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

Lo Scopo dell'Associazione senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà, dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dell'associazione "VERSILIA VERDELAGO", è quello di operare per lo sviluppo del territorio e di promuovere, iniziative e progetti di promozione turistica, enogastronomici, culturali ed artistiche, educativi, formativi e didattici, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento al Turismo con attenzione particolare al Turismo responsabile e sostenibile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica.

Di seguito l'elenco delle ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE svolte dall'associazione Versilia Verdelago in via esclusiva o principale ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Corsi di formazione all'arte alla musica rivolta a giovani e meno giovani per riscoprire la vocazione artistica del nostro territorio. Formazione alla tutela del territorio, al suo sviluppo e allo sviluppo del turismo.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Recupero terreni abbandonati e bonifica in caso di terreni che ne abbisognano. Recupero terreni incolti con inserimento di piante utili al ripristino dell'equilibrio ambientale.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

interventi sul patrimonio culturale, beni culturali e beni paesaggistici. I beni culturali sono "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" mentre sono beni paesaggistici "gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge" (decreto legislativo 42/2004 art. 2)

Individuazione e recupero patrimonio culturale con il recupero di angoli dimenticati del nostro territorio e recuperare la loro storia. Riquilibrare il paesaggio con creazione di percorsi ciclo pedonali alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Creazione di eventi artistici, concorsi e pubblicazione di editoriali per promuovere la cultura del nostro territorio, riscoprire la storia incentivando il volontariato dei più esperti per trasmettere la loro esperienza ai più giovani o ai meno esperti.

Inoltre intende organizzare, realizzare e partecipare ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, mercati, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive delle diverse realtà.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Promozione del turismo e creazione ed organizzazione di attività turistiche attraverso il nostro territorio riscoprendo e valorizzando le tradizioni culturali, religiose e le eccellenze territoriali, enogastronomiche, agricole creando percorsi turistici e offerte turistiche.

Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, preservando e valorizzando l'unicità e l'irripetibilità del patrimonio ambientale e culturale tangibile e intangibile. Il turismo responsabile e sostenibile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori affinché dall'attività turistica e culturale ne consegua oltre che la difesa e lo sviluppo degli interessi del settore, un vantaggio per il territorio e la comunità, promuovendo un dialogo multiculturale e multidisciplinare partecipativo degli attori e degli stakeholders coinvolti direttamente o indirettamente nel settore del turismo. L'Associazione si ispira ai principi ed ai valori dei seguenti documenti/trattati internazionali:

1. - La risoluzione delle Nazioni Unite 70/1 del 25 settembre 2015 on "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (sempre delle NU);
2. - Il Codice Globale di Etica per il Turismo dell'OMT - (Organizzazione Mondiale del Turismo - UNWTO) adottata dall'Assemblea Generale dell'OMT nel 1999 e avallata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che riafferma che "il turismo è un utilizzatore del patrimonio culturale dell'umanità ed è un contributore alla sua crescita";
3. - La Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/193 che ha dichiarato il 2017 come "Anno Internazionale per il Turismo Sostenibile per lo Sviluppo", una opportunità unica per promuovere i contributi del turismo e della cultura come un'attività umana del XXI° secolo per costruire un futuro migliore per le popolazioni e per il pianeta. L'Associazione opererà principalmente nel comune di Massarosa e Versilia ma anche in tutti i territori cui riterrà opportuno prestare il proprio servizio. A tal

riguardo, si farà promotrice (o parteciperà a) anche di iniziative o proposte progettuali da presentare nei bandi di finanziamento regionali e comunitari che siano afferenti alle tematiche dello sviluppo del territorio e del turismo, considerate in tutte le sue valenze multidisciplinari, contribuendo a uno scambio di "best practices" (buone pratiche) sulle gestione sostenibile e responsabile delle destinazioni turistiche, alla valorizzazione sostenibile delle risorse culturali ed ambientali del territorio, attivando virtuose sinergie della "blue economy" (modello di business a livello globale dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile grazie alla trasformazione di sostanze precedentemente sprecate in merce redditizia) in una visione lungimirante di favorire un approccio ed una mentalità imprenditoriale del settore turistico locale innovativa con una accresciuta "capacity building" (costruzione delle capacità, processo continuo di miglioramento degli individui) dei "policy-makers" (Chi ha il potere di elaborare e determinare orientamenti e strategie in merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica) e dei portatori d'interesse pubblici e privati. Promuoverà o attiverà altresì iniziative di cooperazione di natura bilaterale o multilaterale a livello, locale, regionale, nazionale ed internazionale nelle sopra-citate tematiche che rientrano nella "mission" della Associazione. L'Associazione "VERSILIA VERDELAGO" si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate a:

- Monitorare, studiare analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni.
- Offrire sul mercato turistico, attraverso una reale specializzazione del sistema di offerta, un'immagine omogenea da proporre ai turisti in particolare focalizzando l'attenzione verso i target qualitativamente più interessanti quali il turismo sportivo, enogastronomico, naturalistico e culturale.
- Realizzare/migliorare l'offerta turistica mirata. -

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Avvicinamento alle discipline artistiche, culturali e non con didattica appropriata da parte personale docente per individuare i percorsi formativi per i giovani e creare momenti di incontro culturali.

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

interventi di aiuto a situazioni particolarmente critiche sul territorio dovute a calamità, situazione di degrado, la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Recupero di beni pubblici inutilizzati per dare loro nuova vita.

Per realizzare le dette attività di interesse generale l'associazione intende partecipare o farsi promotrice di proposte o iniziative progettuali da presentare nei bandi di finanziamento regionali o comunitari nelle tematiche afferenti al turismo in tutti i suoi aspetti multidisciplinari e allo sviluppo territoriale. - Interagire con le amministrazioni pubbliche per concordare le politiche sul territorio e sul turismo. Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione "VERSILIA VERDELAGO" attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, amministrazioni comunali e pubbliche più in generale, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci e con il territorio.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; per gli enti: denominazione sede legale, Codice fiscale, recapiti per i contatti nonché nome e cognome del legale rappresentante pro-tempore; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

b) che si renda moroso per un periodo superiore ad un anno del versamento della quota associativa. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere proposta annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'iscrizione del socio nell'elenco dei soci morosi. Questo status non dà diritto al voto in fase di assemblea, non consente la partecipazione alle attività sociali, ma non comporta l'esclusione dall'associazione. Quando il socio verserà la sua quota, tornerà a godere dei propri diritti. Il perdurare del mancato pagamento può comportare che venga sottoposta al volere dell'assemblea l'esclusione del socio moroso.

Il socio può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se nominato.



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. I minorenni possono votare attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale ma non possono ricoprire cariche sociali fino alla maggiore età.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, dal Presidente dell'Organo Amministrativo contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati mediante posta ordinaria, oppure attraverso e-mail, social come whatsapp o avviso da affiggersi nei locali della sede sociale.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento dell'associazione*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione.

In assemblea straordinaria per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea, oltre che in presenza fisica nel luogo indicato, può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e il domicilio di ciascuno degli associati.

Condizione essenziale per la validità delle assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione è che si possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe, la regolarità circa lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni e che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito e di votare; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario per la redazione del verbale.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- nominare tra i suoi membri nella sua prima riunione di insediamento dopo le elezioni il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- L'Organo di amministrazione può decidere all'unanimità di costituire un Comitato Scientifico a natura consultiva, composto da illustri personalità e professionalità del settore che possono dare un contributo significativo di indirizzo alle attività programmatiche dell'Associazione.

E' previsto, da parte di un membro dell'Organo amministrativo, l'accorpamento di più cariche che non siano in conflitto d'interesse tra loro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga necessario o da almeno i due terzi dei componenti. L'Organo di amministrazione è convocato con gli stessi tempi e modalità dell'assemblea.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono *rieleggibili* per più mandati senza limitazioni.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio




sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:



- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con richiesta scritta al presidente dell'associazione per stabilire un appuntamento per esaminare i detti libri.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I volontari sono assicurati per le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione diversa dall'esclusione del socio e dal diniego della domanda di adesione all'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di zona.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.